

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
209	03/10/2025

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERFORMANCE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART 15 DELLA L. 241/90 TRA AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE E IL SOCIALE (ARESS PUGLIA) E L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "PNC SALPIAM" NELL'AMBITO DELLA LINEA DI INVESTIMENTO 1.4 DEL PROGRAMMA E.1 "SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITÀ-CLIMA" DEL PIANO COMPLEMENTARE (PNC) AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (PNC-E.1). PRESA D'ATTO.

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di Ottobre in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 190/2012 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 03/05/2022, avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico dirigenziale di natura professionale sul Servizio Affari Istituzionali e Performance- Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 c.10 CCNL Area Funzioni Locali - Area Funzioni Locali-dirigenza PTA-2016-2018- alla Dott.ssa Olga Salerno;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto "Preso d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017- Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024, recante la "Preso d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS), così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31/01/2025 recante “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) di AReSS Puglia 2025-2027. Adozione” e ss.mm.ii.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 04/04/2025 avente ad oggetto “Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2025 e pluriennale per il triennio 2025-2027 – Aggiornamento”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 22 luglio 2025 avente ad oggetto: “Bilancio d'esercizio 2024 - D.D.G. N. 124/2025 e D.D.G. n. 154/2025 – Approvazione di ulteriori rettifiche”

Sulla base dell'istruttoria del Servizio Affari Istituzionali e Performance dell'Area di Direzione Amministrativa, all'uopo incaricato dalla Direzione Generale,

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso che:

- l'AReSS Puglia, istituita con L.R. n. 29/2017, è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, per la gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria a servizio della Regione, operando quale agenzia di studio, ricerca, verifica e supporto di tipo tecnico-scientifico;
- l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica attraverso le competenze di carattere medico-scientifico promuove e realizza attività di consulenza e ricerca scientifica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, con l'obiettivo di promuovere e favorire la formazione, l'inclusione e la corretta divulgazione scientifica nei diversi settori in cui opera il dipartimento;
- l'AReSS Puglia, nell'ambito del proprio mandato istituzionale, opera nel campo dell'epidemiologia ambientale.
- con Deliberazione di Giunta Regionale n.1091 del 28 luglio 2022, l'Agenzia è stata delegata a svolgere le funzioni di Capofila del progetto PREV-B-2022-12376988 “Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili” (denominato SALPIAM), in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito della Linea di Investimento 1.4 del Programma E.1 “Salute-ambiente-biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1), pubblicato in data 30 giugno 2022 e con scadenza il 10 agosto 2022;

Considerato che:

- l'AReSS Puglia e l'Università degli Studi di Napoli Federico II intendono operare congiuntamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sottoscrivendo un Accordo di collaborazione per la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere lo studio e l'approfondimento dei metodi della ricerca epidemiologica in tema di effetti sanitari associati all'inquinamento atmosferico, che AReSS utilizzerà per l'esecuzione del progetto “PNC SALPIAM” di cui risulta assegnataria;
- le parti concordano di collaborare anche per l'organizzazione di eventi divulgativi dei risultati della ricerca dal titolo: “Inquinamento atmosferico: metodi per la valutazione dell'esposizione, lo studio degli effetti e la stima degli impatti sanitari”;
- i Responsabili Scientifici di progetto sono così designati:
 - Il Prof. Dario Abruzzese - Responsabile Scientifico dell'esecuzione della collaborazione;
 - la dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttore dell'Area Epidemiologia e Care Intelligence di AReSS Puglia- Responsabile Scientifico per l'esecuzione del progetto SALPIAM.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 8 , il presente Accordo entra in vigore dalla sottoscrizione tra le Parti ed ha una durata di 3 mesi, con possibilità di rinnovo e/o proroga, sulla base di un accordo

scritto e approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti, da proporre almeno due mesi prima della scadenza;

Preso atto che l'Accordo di Collaborazione, tra l' AReSS Puglia e l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica è stato sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AReSS Puglia Dott. Giovanni Migliore in data 2/10/2025 e dal Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dott. Paolo Montuori in data 1/10/2025 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate

DELIBERA

- 1) **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare e recepire** l'Accordo di Collaborazione ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., tra AReSS Puglia e l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica per l'esecuzione del progetto di ricerca "PNC SALPIAM" nell'ambito della Linea di Investimento 1.4 del Programma E.1 "Salute-ambiente-biodiversità-clima" del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1, allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) **di prendere atto** che ai sensi dell'art. 8, l'Accordo sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale di AReSS Puglia Dott. Giovanni Migliore in data 2/10/2025 e dal Delegato del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, dott. Paolo Montuori in data 1/10/2025 ha efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti con una durata di 3 (tre) mesi, salvo eventuali rinnovi e/o proroghe con atto scritto tra le parti;
- 4) **di prendere atto** che AReSS si impegna a riconoscere un contributo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) unicamente a rimborso delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Sanità Pubblica, per la realizzazione della quota di ricerca e per la sua divulgazione, senza alcuna presunzione di utile;
- 5) **di imputare** l'importo complessivo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), sul conto economico 70613000055 "Contributo ad Enti Pubblici" - Centro di Costo 102000005 "Progetti Area di Direzione Epidemiologia e Care Intelligence"- Budget 79 PNC – Linea 11 - Città portuali;
- 6) **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance la trasmissione del presente provvedimento ai Responsabili Scientifici di progetto, al Servizio Finanze e Controllo di Agenzia per gli adempimenti di competenza;
- 7) **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance l'assolvimento di tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso l'adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, Sezione "Amministrazione Trasparente"; Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organo di indirizzo politico/Accordi stipulati art. 23 comma 1, lett. D", ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
- 8) **di attestare** che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e

Performance
Olga Salerno

Direttore dell'Area di Direzione Amministrativa
Fera Francesco

Il Direttore Generale
Giovanni Migliore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 03/10/2025

Bari, 03/10/2025

Il Segretario



Antonia Povia
03.10.2025
17:50:37
GMT+02:00

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Università degli Studi di Napoli Federico, sede legale in Corso Umberto I n.40, 80138 Napoli, codice fiscale 00876220633, in persona del delegato del Rettore Prof. Matteo Lorito, Prof. Paolo Montuori, giusta delibera del C.D.A. del 18/09/2025, sede operativa Dipartimento di Sanità Pubblica con sede in Via Pansini n. 5 – 80131-Napoli

E

AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale) – Puglia, P.IVA 08238890720, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Migliore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in Bari -Lungomare Nazario Sauro n. 33, di seguito denominata "AReSS";

PREMESSO

- che l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (di seguito AReSS Puglia), istituita con L.R. 24 luglio 2017 n.29, è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica amministrazione in generale e opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico;
- l'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica attraverso l'insieme delle sue competenze di carattere medico-scientifico promuove e realizza attività di consulenza e ricerca scientifica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Con l'obiettivo di promuovere e favorire la formazione, l'inclusione e la corretta divulgazione scientifica nei diversi settori in cui opera il dipartimento.
- che il Dipartimento ha competenze specifiche in materia di Sanità Pubblica;
- che AReSS Puglia, nell'ambito del proprio mandato istituzionale, opera nel campo dell'epidemiologia ambientale ed è stata delegata dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n.1091 del 28 luglio 2022 a svolgere le funzioni di Capofila del progetto PREV-B-2022-12376988 "Supporto nello sviluppo delle città per ambienti più sani, inclusivi, più sicuri, resilienti e sostenibili" (denominato SALPIAM), in risposta all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito della Linea di Investimento 1.4 del Programma E.1 "Salute-ambiente-

biodiversità-clima” del Piano Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (PNC-E.1), pubblicato in data 30 giugno 2022 e con scadenza il 10 agosto 2022;

- che le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata a contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle conoscenze sui possibili effetti sulla salute pubblica legati all'esposizione all'inquinamento atmosferico;
- che è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito accordo tale rapporto di collaborazione;
- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Con il presente accordo e per tutta la durata in esso prevista, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica tesa a sviluppare iniziative per contribuire allo sviluppo e al miglioramento delle conoscenze sui possibili effetti sulla salute pubblica legati all'esposizione all'inquinamento atmosferico ed alla diffusione dei risultati in eventi dagli stessi organizzati.

Le Parti convengono che la Collaborazione di cui al presente Accordo debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

Con il presente atto, AReSS e l'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica, intendono operare congiuntamente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 “Accordi tra Pubbliche Amministrazioni” e s'impegnano a instaurare un rapporto di collaborazione che prevede la realizzazione di iniziative finalizzate a promuovere lo studio e l'approfondimento dei metodi della ricerca epidemiologica in tema di effetti sanitari associati all'inquinamento atmosferico, che AReSS utilizzerà per l'esecuzione del progetto PNC SALPIAM di cui risulta assegnataria. In particolare, le tematiche su cui la collaborazione verterà riguarderanno i disegni di serie temporale per la valutazione degli effetti acuti e il disegno di corte per la valutazione degli effetti cronici dell'inquinamento atmosferico.

A tal fine le parti concordano di collaborare anche per l'organizzazione di eventi divulgativi dei risultati della ricerca dal titolo: “Inquinamento atmosferico: metodi per la valutazione dell'esposizione, lo studio degli effetti e la stima degli impatti sanitari” da programmare nel breve periodo.

Le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche alle attività oggetto della

Collaborazione che, nel corso dello svolgimento delle attività, si rendano necessarie o comunque opportune per il miglior esito della ricerca o che siano suggerite dai risultati conseguiti nel corso della sua esecuzione.

Art. 3 – Obblighi delle parti

AReSS e l'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica garantiscono reciprocamente la disponibilità delle risorse umane, strumentali, strutturali e informative per lo svolgimento delle seguenti attività:

l'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica, si impegna a supportare AReSS per la realizzazione di almeno un evento di disseminazione delle attività di ricerca epidemiologica in materia di effetti sanitari associati all'inquinamento atmosferico, da svolgersi nella settimana 20-24 ottobre 2025, dal titolo: "Inquinamento atmosferico: metodi per la valutazione dell'esposizione, lo studio degli effetti e la stima degli impatti sanitari".

Il supporto consiste nella definizione del programma, nella partecipazione e nell'organizzazione delle attività convegnistiche.

AReSS si impegna a riconoscere un contributo in denaro quantificato in euro 5.000,00 (cinquemila/00) unicamente a rimborso delle spese sostenute dall'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica, per la realizzazione della quota di ricerca e per la sua divulgazione, senza alcuna presunzione di utile.

Il contributo sarà versato in un'unica soluzione, previa trasmissione nota di debito con indicazione del CUP J55I22004410001.

Nel caso di bonifico ordinario lo stesso è da appoggiare su: CREDIT AGRICOLE S.P.A, codice IBAN: IT18D0623003543000058329920.

La documentazione dovrà essere inviata AReSS Puglia – Servizio PMO e Internazionalizzazione a mezzo pec direzione.aress@pec.rupar.puglia.it

Articolo 4 – Responsabile scientifico

Il Dipartimento di Sanità Pubblica designa:

il Prof. Dario Bruzzese quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della Collaborazione;

AReSS designa:

la dott.ssa Lucia Bisceglia, Direttrice dell'Area Epidemiologia e Care Intelligence dell'Agenzia e Responsabile Scientifico del progetto SALPIAM, quale Responsabile Scientifico dell'esecuzione della Collaborazione Scientifica;

il dott. Francesco Fera, Direttore dell'Area Amministrativa e referente amministrativo del

progetto SALPIAM, quale referente amministrativo del presente Accordo.

L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici delle Parti dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all'altra Parte.

Articolo 5 – Proprietà Intellettuale e pubblicazioni

I risultati della collaborazione sono di esclusiva proprietà del Ministero.

Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file che sorgono in itinere nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Capofila/U.O. nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Articolo 6 – Segretezza e confidenzialità

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- a non divulgare fatti, informazioni, cognizioni e documenti e segreti tecnici o industriali, informazioni riguardanti know-how ed informazioni sulla Proprietà Intellettuale di seguito definite complessivamente di cui fosse venuto a conoscenza o che fossero comunicati dall'altra Parte in forma confidenziale in forza del presente Accordo e da ora in poi definite complessivamente "Informazioni Riservate" e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

- ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

- a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Accordo;

- a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salvo le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in Parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più

Informazioni Riservate;

– a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

– a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

- a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;
- b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;
- c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
- d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;
- e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;
- f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
- g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un

ordine impartito dalla Pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Articolo 7 – Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della Collaborazione Scientifica. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionaria istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 8 – Validità, durata e rinnovo dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di 3. mesi. Il medesimo potrà essere rinnovato o prolungato, sulla base di un accordo scritto approvato dagli Organi Deliberanti delle Parti da proporre almeno due mesi prima della scadenza.

Articolo 9 – Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a 30 (30) giorni.

Articolo 10 – Coperture assicurative, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni alle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 11– Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Quanto sopra in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs. 101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)".

Articolo 12 – Risoluzione eventuali controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, le Parti indicano il Foro di Bari quale foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 13 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti indirizzi MAIL e PEC:

Per AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale):

MAIL: epidemiologia@aress.regione.puglia.it

PEC: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico - Dipartimento di Sanità Pubblica-

MAIL : dip.sanitapubblica@unina.it.

PEC : dip.sanitapubblica@pec.unina.it

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Articolo 14 – Clausola generale

Il presente Accordo sostituisce, ad ogni effetto, ogni eventuale precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

Per quanto non eventualmente previsto nel presente Accordo le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Articolo 15 – Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto. Le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua Parte e per intero.

Qualora una o più clausole del presente Accordo siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole dell'Accordo, dovendosi intendere le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Articolo 16 – Registrazione e spese

Il presente accordo, sottoscritto in modalità digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Tali spese sono a carico della Parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo, inerenti al presente accordo, ove dovute, sono a carico della AReSS (Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale).

Napoli, li

Per AReSS

Il Direttore Generale

Dott. Giovanni Migliore



GIOVANNI
MIGLIORE
02.10.2025
08:28:00
GMT+02:00

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Delegato del Rettore
Firmato digitalmente da

F. Montuori
PAOLO MONTUORI

O = Università degli Studi di
Napoli Federico II
C = IT
Data e ora della firma:
01/10/2025 13:51:38